

Ordinanza, Tribunale di Chieti, sez. dist. di Ortona, Dott. Marcello Cozzolino, 9 giugno 2016

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
IL GIUDICE**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 08.06.2015 ed esaminati gli atti, pronuncia la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. omissis R.G.A.C.

promossa da

CLIENTE

-ricorrente-

nei confronti di

BANCA

- resistente-

avente ad oggetto: accertamento di nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. e condanna alla restituzione di somme indebitamente corrisposte

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis e segg. c.p.c. depositato il 02.05.2014 e notificato il 20.05.2014, il **CLIENTE** conveniva in giudizio la **BANCA** chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità della clausola relativa agli interessi del contratto di mutuo concluso in data 20.11.2008 con detto istituto di credito, istituto di cui chiedeva la condanna alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi (pari ad € 19.860,66), oltre interessi legali dal pagamento dell'indebito al soddisfo, in via subordinata che l'istituto convenuto venisse condannato alla restituzione della differenza tra gli interessi percepiti e quelli dovuti in applicazione del tasso legale, maggiorata degli interessi dalla data dell'indebito a quella del soddisfo, ed in via ulteriormente subordinata che l'istituto convenuto venisse condannato alla restituzione della differenza tra gli interessi percepiti e quelli dovuti in applicazione del tasso convenzionale pattuito, o alla restituzione della differenza tra interessi percepiti e quelli dovuti in applicazione del tasso soglia, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Rappresentava di avere concluso in data 20.11.2008, con la **BANCA un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria ed erogazione a stato di avanzamento lavori** per complessivi € 100.000,00, della durata di mesi 252, che prevedeva un tasso di interesse fisso pari al 5,85% annuo, e gli

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Chieti, sez. dist. di Ortona, Dott. Marcello Cozzolino, 9 giugno 2016

interessi di mora pari al tasso degli interessi convenzionali aumentato di 1,5% (e quindi del 7,35%), **ed una clausola di salvaguardia** per cui la misura di tali interessi, in caso di superamento del limite fissato dall'art. 2 1. n. 108/1996, sarebbe stata ridotta fino al predetto limite di legge, con espressa esclusione della loro capitalizzazione periodica.

A sostegno della dedotta nullità sosteneva che, diversamente da quanto stabilito con le istruzioni della Banca d'Italia, si dovesse tenere conto, ai fini del calcolo del tasso soglia, anche degli interessi moratori, ed evidenziava che sommando il tasso degli interessi corrispettivi (pari al 5,85%) e il tasso di quelli moratori (pari al 7,35%), anche senza tenere conto delle altre spese, il tasso di interesse complessivamente pattuito sarebbe pari al 13,2%, con un superamento del tasso soglia (pari al 9,45% al momento della conclusione del contratto, per i mutui ipotecari a tasso fisso) del 3,75%.

Costituendosi in giudizio, la **BANCA** chiedeva il rigetto delle domande del ricorrente, con vittoria delle spese, **sostenendo che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non potessero essere sommati tra loro, ma dovessero essere singolarmente comparati con il tasso soglia**, operazioni dalle quali sarebbe emersa in maniera evidente la loro legittimità, che le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi all'epoca di conclusione del contratto escludessero dalla rilevazione periodica del Ministero del Tesoro ex art. 2 1. n. 108/1996 gli interessi moratori, come le Istruzioni della Banca d'Italia fossero dotate di efficacia precettiva, come vi fosse un'autonoma soglia usuraria per gli interessi moratori (pari ai TEG medi aumentati di 2,1 punti percentuali), come il superamento del tasso soglia fosse comunque scongiurato dalla presenza della cd. clausola di salvaguardia, e come in concreto gli interessi moratori non fossero stati applicati, avendo il **CLIENTE** regolarmente saldato i ratei del mutuo.

Espletata in corso di causa c.t.u., la causa all'esito dell'udienza dell'08.06.2015 veniva trattenuta in decisione.

Ritiene il giudicante che la nullità su cui il ricorrente ha fondato la sua domanda sia insussistente.

Ai fini della valutazione dell'usurarietà della clausola concernente gli interessi, infatti, non è possibile in alcun modo sommare gli interessi corrispettivi agli interessi moratori. Come appare in maniera evidente dalla lettura dell'art. 8 delle norme generali del contratto di mutuo concluso dal CLIENTE, in caso di inadempimento o ritardo di quest'ultimo sarebbero stati applicati unicamente gli interessi moratori, in sostituzione degli interessi corrispettivi, fatto che, del resto, è una logica conseguenza della differente natura dei primi (risarcitoria del danno subito dal creditore per effetto del ritardo colpevole nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria) rispetto a quella dei secondi (remuneratoria del vantaggio derivante al soggetto tenuto a corrisponderli dalla disponibilità di denaro altrui).

Poiché sia il tasso degli interessi corrispettivi che quello degli interessi moratori, singolarmente considerati, al momento della conclusione del contratto erano ampiamente inferiori rispetto al tasso soglia (non solo come individuato dal c.t.u. nel 15,95%, ma anche come individuato da parte attrice nel 9,45%, sulla base di una differente qualificazione dell'operazione creditizia realizzata), la nullità posta dal **CLIENTE** a base della sua domanda deve dirsi insussistente.

Ordinanza, Tribunale di Chieti, sez. dist. di Ortona, Dott. Marcello Cozzolino, 9 giugno 2016

Tale considerazione preliminare, in quanto assorbente, esime il sottoscritto dall'affrontare le altre questioni sollevate dal ricorrente (la natura precettiva o meno delle istruzioni della Banca d'Italia nella parte in cui escludevano dalle rilevazioni ai fini del calcolo del tasso soglia gli interessi moratori, l'autonomia della soglia usuraria con riguardo agli interessi moratori, la rilevanza della cd. clausola di salvaguardia e del fatto che, in concreto, gli interessi moratori non sono mai stati applicati al **CLIENTE**, avendo egli regolarmente adempiuto al pagamento dei vari ratei).

L'accertata infondatezza del titolo della domanda (non potendo essere presa in considerazione, in quanto del tutto nuova e tardiva, la domanda proposta dal ricorrente all'udienza dell'08.06.2015) ne impone la reiezione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, quantificate, in mancanza di notula, in € 872,98 per spese di c.t.u. , ed in € 4.000,00 per compensi di difesa, oltre rimborso delle spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge (con riduzione dei valori medi di liquidazione, tenendo conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del procedimento).

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal **CLIENTE** nei confronti della **BANCA.**, così provvede:

- rigetta la domanda del ricorrente;
- condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, quantificate in € 872,98 per spese di c.t.u. ed in € 4.000,00 per compensi di difesa, oltre al rimborso delle spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Ortona, 09/06/2015

Il giudice
dott. Marcello Cozzolino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*